

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

**Istituto delle Scienze Neurologiche**  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento di Sanità Pubblica  
UO Igiene e Sanità Pubblica degli Ambienti di Vita (SC)  
UO Igiene e Sanità Pubblica degli Ambienti di Vita  
Appennino - Reno, Lavino e Samoggia (SS)

Città Metropolitana di Bologna  
Pianificazione Territoriale e CUM  
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Comune di Sala Bolognese  
Pianificazione Territoriale e CUM  
comune.salabolognese@cert.provincia.  
bo.it

**OGGETTO:** Risposta a: PEC SGP - PROPOSTA DI PIANO URBANISTICO GENERALE PUG. COMUNE DI SALA BOLOGNESE\_ CONVOCAZIONE DEL COMITATO URBANISTICO METROPOLITANO CUM, AI SENSI DELL'ART. 47 DELLA L.R. 24/2017, IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA N. 954 DEL 25.06.2018.

In risposta alla Vostra richiesta di parere sul PUG del Comune di Sala Bolognese, la Scrivente Unità Operativa, confermando quanto già comunicato con il prot. AUSL n. 039036 del 29 marzo 2022, e considerando la documentazione ricevuta, nel rispetto del DPCM 12 gennaio 2017 e della LR 19/1982, e in base alla LR 24/2017, premesso che:

Si apprezza l'inserimento nel documento di Valsat dei principi esposti nel documento "*Ambiente Costruito e Salute: Proposta di uno strumento per il PUG di Sala Bolognese*", arricchendo sia lo strumento di Valsat sia il PUG di un elemento di salvaguardia della popolazione, con attenzione alle esigenze di salute. Si ritiene che detto documento costituisca un quadro di riferimento normativo e sanitario che sarà utile per la preparazione dei successivi strumenti urbanistici subordinati. Per tali motivi pertanto si torna ad allegarlo al presente parere (All. 1).


Si osserva quanto segue:

### **1) IN RELAZIONE AL DOCUMENTO DI VALSAT**

In merito ai principi generali della Valsat al PUG, con riferimento ai contenuti degli scenari alternativi proposti nel documento medesimo, la Scrivente Unità Operativa rileva che:

Via Domenico Cimarosa, 5/2  
40033 Casalecchio di Reno (BO)  
Tel 39.051.596970 fax +39.051.596977  
dsp@pec.ausl.bologna.it

**Azienda USL di Bologna**  
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna  
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923  
Codice fiscale e partita Iva 02406911202



a) in merito alle attività di forestazione e afforestazione, in linea generale sempre auspicabili ed opportune, anche ai fini della permeabilizzazione dei terreni e del contributo alla riduzione della anidride carbonica, andrà comunque sempre preliminarmente considerato che tale intervento riguarderà comunque “ *eventuali ridotte porzioni di territorio*”. In tale senso andrà considerato che una realizzazione eccessivamente parcellizzata potrebbe avere dei rilievi negativi nei confronti della fauna, del territorio e, elemento di stretta competenza della Scrivente Unità Operativa (ai sensi DPCM 12 gennaio 2017 Allegato 1, obiettivo B6), della sicurezza stradale. A tal proposito si evidenzia che in caso di eccessiva parcellizzazione delle aree riforestate si rischia paradossalmente di ridurre la continuità ecologica tra le aree riforestate e le altre aree naturali, crando delle barriere fisiche o funzionali (aree urbanizzate, aree agricole, strade), che ostacolando il naturale movimento degli animali selvatici e ciò può causare l'aumento di incidenti stradali generati da animali che attraversano le strade per cercare cibo, rifugio o partner. Pertanto per prevenire o mitigare questi effetti negativi è necessario adottare delle strategie di gestione forestale sostenibile, quali la creazione di corridoi ecologici (come peraltro da voi accennato in altro punto del documento di Valsat) che collegano le aree riforestate tra loro e/o con altre aree naturali o naturalizzate e la realizzazione di opere di mitigazione come passaggi faunistici, recinzioni, segnaletica, ecc.

b) in merito alle indicazioni del Piano sull'utilizzo del suolo si rileva che il passo risulta incompleto (“ *secondo le indicazioni del Piano l'utilizzo di nuovo suolo sarà [parte mancante] e per eventuali ricucitore del bordo urbano a destinazione residenziale, entro i limiti di contenimento individuati. Per tutto il resto si dovrà operare su aree esistenti da riconvertire*”). In merito a questo paragrafo, tenuto conto di quanto evidenziato e comunque in considerazione dell'indicazione di interventi su “ *aree esistenti da riconvertire*”, in via precauzionale si ritiene opportuno ricordare che gli interventi, siano essi di ricucitura, riconversione o di altro genere, devono essere sempre subordinati all'idoneità delle aree stesse in relazione con quella che si intende ricucire, riconvertire o altro, sia in relazione all'intorno. Ad esempio, e senza pretesa di esaustività, si fa presente che in caso di una riconversione a fini abitativi di un'area industriale dismessa occorre in generale tenere conto delle seguenti caratteristiche:

- La presenza di eventuali fonti di contaminazione del suolo, dell'acqua o dell'aria, come rifiuti, sostanze chimiche, radiazioni, ecc. In questo caso, è necessario effettuare delle analisi e delle bonifiche per eliminare o ridurre il livello di inquinamento.
- La vicinanza di industrie insalubri di prima classe, ossia quelle che possono emettere sostanze nocive per la salute o l'ambiente, come le centrali termoelettriche, le raffinerie, le fabbriche di armi, ecc. In questo caso, è necessario verificare che queste industrie abbiano adottato le particolari cautele richieste dal RD 1265/34, che regola le distanze e le misure di sicurezza da rispettare.
- L'esposizione a rumori, emissioni di varia natura, vibrazioni, campi elettromagnetici, ecc. che possono causare disturbi o danni alla salute o al benessere delle persone. In questo caso, è necessario misurare i livelli di questi fattori e confrontarli con i limiti di legge o con i criteri di accettabilità.
- La dotazione di adeguate infrastrutture e servizi in relazione all'uso previsto dell'area, come le reti di trasporto, di energia, di comunicazione, di acqua, di fognatura, di rifiuti, ecc. In questo caso, è necessario verificare la capacità, l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità di queste infrastrutture e servizi.



- La compatibilità con il contesto urbano e paesaggistico circostante, ossia il rispetto delle caratteristiche storiche, culturali, estetiche e ambientali dell'area e dell'intorno. In questo caso, è necessario valutare l'impatto visivo, architettonico, sociale e culturale dell'area riconvertita e delle sue opere.

c) Si prende atto di quanto indicato in merito alle politiche volte a ridurre gli impatti derivanti dalla riduzione dell'uso di suolo agricolo. Tali principi dovranno tuttavia essere coerentemente declinati anche negli strumenti urbanistici subordinati, in particolare nei casi in cui la riduzione del suolo agricolo significhi la trasformazione delle stesse in aree edificate o propriamente artificializzate. Questa politica risulta infatti determinante per la tutela dell'ambiente e della salute, in quanto il consumo di suolo (scoraggiato peraltro dalla LR 24/2017) comporta effetti negativi sul piano ecologico con ripercussioni sanitarie. Tra questi effetti ci sono la riduzione dei servizi ecosistemici, l'incremento dell'inquinamento atmosferico e acustico, le isole di calore urbano, la perdita di permeabilizzazione dei terreni, la dispersione urbana (cosiddetto *sprowl* urbano), ecc. E' dunque necessario che la declinazione concreta dell'obiettivo sia strategicamente valutata per garantire a coerenza e la compatibilità tra azioni, obiettivi e strategie normative dettate dalla citata LR 24/17. In linea generale la Scrivente Unità Operativa è sempre dell'auspicio che si punti preferenzialmente alla promozione della rigenerazione urbana, ossia al recupero e al miglioramento delle aree già edificate o degradate, valorizzando le risorse esistenti e favorendo la riqualificazione sociale, e ambientale. Come già accennato questo può contribuire a ridurre il consumo di suolo e a migliorare la qualità della vita e la salute delle persone. Il recupero ad altri usi delle aree agricole deve considerare pertanto un percorso di monitoraggio, valutazione, dialogo con i vari soggetti preposti (AUSL, ARPAE, Città Metropolitana, ecc.), ecc.

d) relativamente alla proposta di introdurre norme e pratiche per la salvaguardia del contesto figurativo in cui sono inseriti gli edifici di particolare pregio e per la valorizzazione dei contesti figurativi e dei con visuali, non può che essere espressa una valutazione di massima positiva. Questo, infatti, è un principio importante per la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale, ma anche per la promozione della qualità dell'ambiente e della salute delle persone. Infatti, il contesto figurativo, ossia l'insieme delle forme, dei colori, delle luci, delle ombre, delle proporzioni, ecc. che caratterizzano un'area urbana o rurale, ha un'influenza significativa sul benessere psicologico e sulle emozioni di chi lo vive o lo osserva (assicurando pertanto il requisito di salute definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità). Un ambiente paesaggistico e figurativo sano, armonioso e gradevole può favorire il rilassamento, la creatività, la socialità, l'identità, la memoria, ecc. Al contrario, un ambiente paesaggistico e figurativo degradato, disarmonico e sgradevole può provocare stress, ansia, depressione, alienazione, ecc. Per questo motivo, si suggerisce di estendere il principio non solo agli edifici di particolare pregio, ma in generale a tutto l'edificato, con particolare riguardo a quello residenziale, dove le persone trascorrono la maggior parte del loro tempo e dove si formano le loro abitudini e le loro relazioni. Per fare questo, si possono adottare delle misure come: I) Preservare e valorizzare gli elementi architettonici, artistici e paesaggistici che rappresentano l'identità e la storia del luogo, evitando interventi che ne alterino o cancellino le caratteristiche; II) Armonizzare e integrare gli edifici nuovi o ristrutturati con il contesto figurativo esistente, rispettando le forme, i materiali, i colori, le dimensioni, ecc. che ne determinano lo stile e la coerenza; III) Curare e migliorare gli spazi aperti e verdi, come le piazze, i parchi, i giardini, ecc. che contribuiscono a creare bellezza, biodiversità, qualità dell'aria, opportunità di socialità e di svago, ecc.; IV) Proteggere e



valorizzare i coni visuali, ossia le prospettive che consentono di godere della vista di elementi di interesse paesaggistico, artistico o naturale, evitando ostacoli o interferenze che ne limitino o pregiudichino la fruizione.

e) Si condivide l'obiettivo di mantenere il livello di qualità ambientale sul territorio, mediante compensazioni e/o interventi a contrasto dei " *cambiamenti ecologici*". Questo è un elemento importante per la protezione dell'ambiente e della salute, in quanto i cambiamenti ecologici, come l'alterazione del clima, della biodiversità, del ciclo dell'acqua, ecc. possono avere degli effetti negativi sia sul piano naturale che umano. Tra questi effetti ci sono: la perdita di ecosistemi, l'aumento di eventi estremi alluvioni, incendi, ecc., nonché l'aggravamento di problemi sanitari come allergie, tumori, ecc. In linea con questi obiettivi si ritiene necessario ribadire che l'azione più importante è la riduzione, per quanto più possibile, del consumo di suolo, ossia la trasformazione di aree naturali o agricole in aree edificate o artificializzate. Per ridurre il consumo del suolo, come suddetto, si possono adottare preferenzialmente il recupero e la rigenerazione degli spazi esistenti, valorizzando le risorse e le potenzialità delle aree già edificate o degradate. Inoltre, si può prevedere come soluzione parzialmente compensativa l'uso di accorgimenti innovativi quali i "tetti verdi", ossia la copertura vegetale dei tetti degli edifici (seguendo le migliori scelte ecologiche nel rispetto delle regole dell'arte), che può migliorare l'isolamento termico, l'assorbimento dell'acqua piovana, la qualità dell'aria o l'utilizzo di pavimentazione permeabile, ossia la realizzazione di superfici che consentono il passaggio dell'acqua nel terreno, riducendo il deflusso superficiale e il rischio di allagamenti. Si coglie l'occasione per ricordare che in tutti gli strumenti urbanistici è opportuno suggerire che il rischio idraulico non sia considerato solo sulla base delle serie storiche, ma valuti anche le possibili conseguenze dei cambiamenti climatici in atto. Infatti, i cambiamenti climatici possono modificare la frequenza e l'intensità delle precipitazioni, aumentando il rischio di piene e di inondazioni. Si ritiene, nelle aree a maggior rischio idraulico, che sia opportuno non prevedere la realizzazione di edifici con piani interrati neppure per uso secondario (si fa presente infatti che l'uso di piani interrati per usi lavorativi è già vietato dal Dlgs 81/2008 e per usi residenziali è già vietato dalle, su questo punto ancora vigenti, Istruzioni Ministeriali 20 giugno 1896).

e) Si condivide l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria e dell'acqua attraverso l'innovazione tecnologica delle attività produttive. Resta naturalmente inteso che il perseguimento di questo obiettivo di per sé non dovrà essere sufficiente a giustificare eventuali prossimità di usi incongrui o potenzialmente contraddittori del territorio, come per esempio l'adiacenza di aree scolastiche o sanitarie ad aree artigianali (in particolare se con presenza di industrie insalubri). Infatti, anche se le emissioni fossero ridotte al minimo, ci sarebbero comunque altri fattori di disturbo, come il rumore, il traffico, il rischio di incidenti, che potrebbero compromettere la qualità della vita e della salute delle persone che frequentano o abitano nelle vicinanze di tali aree. Pertanto, si ritiene necessario che nell'adozione dei criteri di pianificazione urbanistica, anche con riferimento agli strumenti urbanistici subordinati, sia garantita una compatibilità e una coerenza tra le diverse funzioni e destinazioni d'uso del suolo, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e sociale.

f) Circa la realizzazione di una nuova infrastruttura viaria a sud del margine urbano la Scrivente Unità Operativa raccomanda che la stessa sia subordinata a una attenta analisi degli effetti positivi e negativi sulla base dei dati disponibili sull'inquinamento atmosferico, il rumore, il clima, la presenza di eventuali punti di falda potabile o di altro genere di risorsa idrica, considerando la sicurezza stradale anche in relazione alla geometria e alle caratteristiche della strada e della viabilità locale esistente, al rischio di frammentazione territoriale ed ecologica, riferendosi anche agli standard nazionali e internazionali. I programmi di



mitigazione, così come le misure di miglioramento, devono essere finalizzate, dal nostro punto di vista, alla riduzione degli impatti sanitari (compresa l'incidentalità stradale). Si ritiene inoltre che sia indispensabile il coinvolgimento non solo dei soggetti istituzionali chiamati a valutare il progetto e la valutazione urbanistica ma anche gli altri stakeholder facilmente individuabili e in generale la popolazione interessata nel processo decisionale, attraverso modalità di consultazione e di partecipazione adeguate e trasparenti;

g) Circa l'obiettivo di riduzione del nuovo suolo per nuove attività produttive la Scrivente Unità Operativa non può che prenderne atto e dividerlo, sempre auspicando il raggiungimento di tali obiettivi non con il consumo di nuovo suolo ma con il recupero e la riqualificazione delle aree già urbanizzate, in particolare di quelle dimesse o degradate. Ove si renda effettivamente e inderogabilmente necessario occupare nuovi superfici (soluzione considerata non congrua con i principi generali della LR 24/17), si dovranno comunque adottare criteri di progettazione e costruzioni sostenibili che minimizzino l'impatto ambientale delle opere, utilizzando materiali ecocompatibili, promuovendo l'efficienza energetica, adottando (come già indicato) le migliori tecnologie possibili per la riduzione dell'impatto da rumore, emissioni, scarichi, verificando la compatibilità stradale e trasportistica di quelli che potrebbero essere i nuovi insediamenti.

Fatto salvo quanto sopra si fa presente che in merito al tema dell'edificato esistente che di quello che si verrà realizzare è necessario assicurare preventivamente anche:

- 1) che sia garantito un adeguato servizio di trasporto pubblico locale;
- 2) che sia garantita la presenza di un sistema di percorsi pedonali e ciclabili (sempre preferibilmente in sede propria anche in coerenza con i principi generali di cui al DM 557/1999);
- 3) che sia garantito, per le aree residenziali, un adeguato numero di servizi di vicinato o di attività fisica (palestre, piscine, ecc.), o quantomeno che sia garantita una modalità agevole per il raggiungimento di queste (si ricorda che come già menzionato nella DGR 426/2006 la possibilità di movimento è di circa 400 metri a piedi e di circa tre chilometri in bicicletta, di norma soprattutto per l'utenza fragile come disabili e anziani è necessario che i servizi o le fermate del trasporto pubblico locale, con numero idoneo di corse, siano poste alla distanza non superiore ai 400 metri);
- 4) sia garantito a tutte le aree residenziali almeno un'area verde di idonee dimensioni e attrezzata al fine di assicurare non solo la possibilità di gioco, ma anche quella di intrattenimento e incontro. La funzione delle aree verdi infatti non si limita a quella di barriera e contrasto all'inquinamento ma anche all'attività fisica e di relazione tra le persone. Alla Scrivente Unità Operativa preme evidenziare che alcune eventuali carenze negli ambiti segnalati possono influire negativamente sulla qualità della vita: I) Perdita di benefici per la salute: queste dotazioni forniscono luoghi per l'esercizio fisico, che può aiutare a prevenire l'obesità e altre malattie croniche. La mancanza di accesso a queste strutture può limitare le opportunità per l'attività fisica, influenzando negativamente la salute generale della popolazione; II) Perdita di benefici sociali: queste dotazioni sono spesso luoghi di incontro per la comunità. La loro assenza può ridurre queste opportunità, portando a una perdita di coesione sociale, culturale, educativa, ecc; III) Disuguaglianze nella salute: La disponibilità di dotazioni varia in condizione del comune o dell'area.. Questo può contribuire alle disuguaglianze esistenti nella salute e nel benessere; IV) Impatto sulla salute mentale: L'attività fisica è stata collegata a benefici per la salute mentale, tra cui la riduzione dello stress e l'incremento del benessere generale. La mancanza di accesso a queste dotazioni può limitare queste opportunità. Inoltre occorrerà garantire una adeguata presenza di servizi sanitari nel territorio, eventualmente ricorrendo anche



a soluzioni innovative come la telemedicina. Questo giacché la scarsa presenza di strutture sanitarie in un dato territorio può avere diverse conseguenze sulla salute della popolazione. Ecco alcuni punti chiave: I) Uso ridotto dei servizi preventivi: Senza un accesso adeguato alle strutture sanitarie, le persone potrebbero non essere in grado di usufruire di servizi preventivi importanti, come i controlli regolari e le vaccinazioni; II) Peggiori risultati per la salute: la mancanza di accesso alle cure mediche può portare a peggiori risultati per la salute, con tassi di mortalità e disabilità più elevati; III) Riduzione del reddito annuale: le malattie e le condizioni di salute non trattate possono portare a una riduzione del reddito annuale a causa della malattia e delle limitazione lavorativa; IV) Stadio avanzato di malattia: le persone con minore possibilità di accesso a cure mediche adeguate potrebbero essere diagnosticate in uno stato più avanzato della malattia, il che può portare a un trattamento più difficile e a esiti peggiori; V) Aumento dei costi sanitari: la mancanza di accesso alle cure mediche può portare a un aumento dei costi sanitari, poiché le persone potrebbero dover ricorrere a cure d'emergenza costose o potrebbero sviluppare condizioni che richiedono trattamenti più costosi in futuro; VI) Impatto sulla produttività economica: la mancanza di accesso alle cure mediche può avere un impatto sulla produttività economica, poiché le persone malate possono non essere in grado di lavorare o potrebbero dover ridurre le ore lavorative.

5) Relativamente ai campi elettromagnetici la Scrivente Unità Operativa nell'impossibilità in questa sede di potere ulteriormente approfondire l'argomento ritiene necessario rimandare a quanto già contenuto nel documento Ambiente Costruito e Salute già adottato, almeno in parte, nella Valsat del Comune di Sala Bolognese. Pertanto occorrerà garantire gli obiettivi di qualità e i limiti di esposizione normativamente previsti dai DPCM 08 luglio 2003 alte e basse frequenze. In tale ambito **si auspica** che in presenza di particolari usi come quelli scolastici o sanitari si possa sempre perseguire (con il coinvolgimento e il consenso di tutti i soggetti interessati, gestori compresi) l'obiettivo degli 0,2 microtesla secondo una prassi già adottata in altre realtà come la Regione Toscana (vedi la loro Delibera di Giunta Regionale n. 1330/2016). Allo stesso tempo dovrà essere affrontato il problema del digital divide al fine di evitare che le aree meno urbanizzate possano avere un divario nella presenza delle nuove infrastrutture digitali (che risultano ad esempio indispensabili per la già citata telemedicina).

6) Per i maggiori centri di attrazione per lavoro e servizi dovrà essere posta una particolare attenzione alla cosiddetta segmentazione stradale che significa non solo un aumento di esposizione agli inquinanti ambientali ma anche in termini di rischi di incidentalità stradale. Riguardo a quest'ultimo punto, si sottolinea che nella cosiddetta segmentazione stradale, dove il rischio di incidenti aumenta, risulta particolarmente importante affrontare il problema con soluzioni in grado di limitare la criticità sia da un punto di vista delle geometrie delle strade sia individuando e applicando soluzioni che assicurino la viabilità dolce in sede propria il più possibile, incentivando e potenziando altresì e in quanto possibile il trasporto pubblico locale.

Si ritiene che tali principi siano da considerarsi anche in relazione al **"Repertorio Normativo" del PUG**.

## **2) IN RELAZIONE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PER INTERVENTI DIRETTI**

Si prende atto dell'attuale formulazione del comma 8 dell'articolo 1.1. con il quale è stato adottato il riferimento al Regolamento Edilizio e agli altri regolamenti comunali. Si ritiene in linea generale che, fatto



salvo specifiche esigenze da verificare caso per caso, sia opportuno il rimando al Regolamento Edilizio e agli altri regolamenti comunali anche nel caso di presentazione di Accordi di Programma, ciò anche al fine di evitare un eccesso di frammentazione normativa nel governo del territorio.

In merito all'articolo 1.10. si suggerisce di inserire la disponibilità di idonei sistemi di smaltimento dei reflui. Per quanto attiene il vostro riferimento a “ *supporto alle attività umane*” resta inteso un rimando a presenza di almeno servizi di minima come fermata del trasporto pubblico locale, negozio di vicinato, ecc.

Relativamente all'articolo 2.2. comma 3 si suggerisce l'inserimento di “punti di ricarica per le auto elettriche”. Non si entra nel merito del dimensionamento di detti spazi, questo vale anche per i successivi commi ed articoli.

Si ricorda che, relativamente alla voce g3 del medesimo articolo 2.2 (vedi anche la medesima voce g3 all'articolo 2.6), i parcheggi dovranno essere sempre dotati di adeguata illuminazione (i punti luce esterni in orario notturno dovranno essere conformi al disposto della LR 19/2003). Si suggerisce inoltre di tenere conto delle utenze deboli nella distribuzione degli spazi, non solo riservando un numero adeguato di posti alle utenze fragili come i disabili, ma anche garantendo spazi di manovra sufficienti (è infatti noto che i bambini, data la loro bassa statura, non sono facilmente visibili dagli automobilisti durante le manovre di parcheggio e uscita parcheggio). Tali valutazioni si ritengono opportune anche per i parcheggi rurali di cui all'articolo 2.7. comma 2.

Per quanto riguarda la voce g4 degli spazi verdi, si rimanda a quanto già precisato in merito ai campi elettromagnetici: si richiede dunque il rispetto della normativa vigente e si auspica di convergere sull'obiettivo limite di 0,2 microtesla per gli spazi dedicati ai bambini. Dove si registrano valori superiori agli obiettivi di qualità (o agli 0,2 microtesla, se l'auspicio è effettivamente condiviso da tutti i soggetti coinvolti), si ritiene dunque debba essere vietato il posizionamento di attrezzature, giochi o quanto altro possa favorire la permanenza di persone. Queste aree, inoltre, si ritiene debbano essere idoneamente segnalate.

All'articolo 2.3., nel riferimento allo “ *artigianato produttivo manifatturiero laboratoriale compatibile con l'ambiente umano*”, si ritiene opportuno fare un esplicito riferimento alla disposizione di cui agli articoli 216 e 217 del Regio Decreto n. 1265/1934. Questo decreto, infatti, stabilisce una classificazione delle cosiddette “industrie insalubri” (che comprendono anche attività laboratoriali e di servizio) in due classi, basata sul grado di pericolosità e sulle misure di prevenzione necessarie per tutelare la salute pubblica e l'ambiente. Si ritiene che tale rimando, per la ragioni anzidette, debba essere fatto anche per le voci c5 (Artigianato dei Servizi) e c6 (Artigianato dei servizi ai veicoli). Nell'ambito delle attività c5 possono eventualmente rientrare, infatti (a seguito di precisa valutazione), anche attività come lavanderie a secco (vedi DM 05 settembre 1994). Si ricorda inoltre (vedi voce c3) che alcune attività come il deposito di aceto sono classificabili come industrie insalubri di seconda classe ai sensi del DM 05 settembre 1994.

All'articolo 2.5. vi è un rimando alla monetizzazione. Si ritiene doveroso nel merito rimandare alle valutazioni dei competenti enti territoriali anche alla luce di quanto disposto dalla LR 24/2017 con particolare riguardo agli articoli 9, 34 e 35. In ogni caso in linea generale la Scrivente Unità Operativa è sempre dell'auspicio che l'intervento con monetizzazione sia il più contenuto possibile, considerato che ciò significa una perdita di standard urbanistici il cui compenso monetario non risolve gli elementi di criticità che interessano la Scrivente Unità Operativa.

Relativamente al riferimento alla LR 11/1998 di cui all'articolo 3.2. la Scrivente Unità Operativa non può che segnalare che il recupero dei sottotetti a fini abitativi, così come disposto dalla norma, può non essere



pienamente rispondente ai requisiti di comfort e benessere riconosciuti da un punto igienico - sanitario (Vedi anche Capasso L, Flacco ME, Manzoli L, Basti A. *Analisi delle differenze fra i requisiti igienico-sanitari dei sottotetti abitabili nelle diverse regioni italiane*. Annali di Igiene, Medicina Preventiva e di Comunità 2013;25: 159-165).

Relativamente all'articolo 5.7. si rimanda alle valutazioni già fatte nelle nostre osservazioni sulla Valsat in merito ai cambiamenti climatici in corso, per cui si ritiene opportuno per la valutazione del rischio idraulico non limitarsi alle sole serie storiche.

Relativamente all'articolo 5.10. in particolare per le attività di produzione di energia anche non ricomprese nell'elenco delle industrie insalubri di cui al DM 05 settembre 1994 (ossia impianti a biogas, biomasse, ecc.) occorrerà naturalmente fare riferimento a tutte le migliori tecnologie disponibili atte a non arrecare danno o disturbo all'ambiente e alla popolazione (o quanto meno limitarlo nei limiti della normale tollerabilità così come stabilito anche dal codice civile). Inoltre andrà sempre considerato il rischio di incendio e/o altro evento avverso, anche in relazione alle possibili conseguenze per l'intorno.

Relativamente all'articolo 6.1. (ma tale valutazione si può estendere anche alle previsioni del PUG) si ritiene che occorra verificare che l'insediamento di attività agricole, ovvero l'insediamento di attività residenziali nei pressi di attività agricole esistenti, risulti compatibile con particolare riferimento a tutte quelle attività che sono potenziale causa di disturbo o disagio, come a mero titolo di esempio, lo spandimento, la concimatura, i trattamenti fitosanitari, ecc. Si ricorda inoltre che gli allevamenti, indicati nel DM 05 settembre 1994, possono in determinati casi essere classificati come industrie insalubri di prima classe.

**Si prende favorevolmente atto dell'articolo 7.10 con il quale si prevede l'aggiornamento continuo degli elaborati del PUG.**

Per quanto qui non esplicitato si rimanda comunque alle valutazioni di ordine generale anche se espresse nel paragrafo relativo alla Valsat delle nostre valutazioni nonché al rispetto della normativa vigente, come peraltro da voi giustamente richiamato all'articolo 1.1. comma 10.

### **3) IN RELAZIONE AI VINCOLI TERRITORIALI**

Si ritiene di confermare il nostro parere del 2022 sulla richiesta di inserire in cartografia le zone di tutela di eventuali fonti di approvvigionamento idropotabile presenti nel Comune di Sala Bolognese secondo quanto stabilito dall'articolo 94 del Decreto Legislativo 152/2006. Auspichiamo inoltre che siano ricomprese nelle carte dei vincoli territoriali le industrie insalubri (almeno quelle di prima classe) per le quali esiste un decreto di classificazione.

Relativamente ai depuratori si prende atto che sono state indicate, nelle cartografie, le fasce di rispetto, si ricorda che l'estensione è determinata dall'Allegato IV alla Delibera Interministeriale 04 febbraio 1977. Relativamente alle fasce di rispetto cimiteriali per umani si prende atto che sono anch'esse indicate anche cartograficamente, si ricorda che l'estensione di queste fasce di rispetto è indicata dal disposto dell'articolo 338 del RD 1265/1934 e della LR 19/2004. Per quanto riguarda i vincoli cimiteriali, suggeriamo di inserire nel PUG una disposizione relativa ai cimiteri per animali. In mancanza di una normativa regionale specifica, proponiamo (in linea con quanto previsto da altre regioni, come ad esempio l'articolo 4, commi 2



e 3 del Regolamento Regionale della Regione Piemonte n. 5/R del 2001) una fascia di rispetto di almeno 50 metri attorno al cimitero.

Relativamente ai vincoli per Stazioni Radiobase e linee elettriche si prende atto della cartografia prodotta. Ad ogni buon fine si ritiene opportuno **auspicare** (senza che questo costituisca un obbligo ma solo un suggerimento per i pianificatori e i soggetti attuatori) che siano indicate anche le fasce attorno a linee elettriche e cabine di trasformazione dove possono registrarsi i valori di induzione magnetica pari o superiori a  $0,2 \mu\text{T}$ . Inoltre si suggerisce di indicare un raggio di metri 200 attorno alle Stazioni Radiobase al fine di ricordare ai pianificatori e ai soggetti attuatori che al loro interno **potrebbero esserci eventuali** interferenze con volumi di rispetto a  $6 \text{ V/m}$ . Si ritiene inoltre opportuno uno specifico programma di monitoraggio considerando il prossimo incremento delle presenze di SRB derivante dall'introduzione delle tecnologie 5G.


#### 4. IN RELAZIONE ALLE CASE SPARSE

Come già suggerito nel parere del 2022 si ricorda che per gli interventi diretti di recupero delle case sparse valgono i principi di assicurare preliminarmente la salute delle persone e pertanto, di norma, essi sono accettabili quando sia garantita almeno la compatibilità sanitaria e ambientale (intesa anche come esposizioni ai campi elettromagnetici, alla qualità dell'aria e al rumore) e la sicurezza stradale, favorendo peraltro e ogni volta che sia possibile la possibilità di utilizzo della mobilità dolce pedonale e ciclabile (si prende atto di alcune previsioni in tal senso, si ricorda che la mobilità dolce è sempre preferibilmente da svolgersi in sede propria). In relazione alle case sparse è peraltro sempre opportuno che tanto il sistema di approvvigionamento quanto quello di scarico nere avvengano mediante acquedotto e fognatura pubblica, ove ciò non sia possibile si ricorda che è comunque necessario garantire quanto disposto dalle normative vigenti (vedi a mero titolo di esempio la Del. Int. 04/02/1977), nonché dalle norme tecniche e dalla regola dell'arte al fine di evitare condizioni di insalubrità dei terreni e dell'acqua di approvvigionamento (vedi anche Dlgs 18/2023 e art. 248 RD 1265/34).

#### 5. ULTERIORI OSSERVAZIONI

Si torna nuovamente a ricordare, inoltre, che resta inteso come il PUG deve essere raccordato con le altre previsioni urbanistiche del Comune anche se derivate da altre disposizioni legislative quale, a titolo di esempio, la classificazione acustica comunale anche ai sensi della Legge Regionale 15/2001. E' opportuno che il competente Ufficio Comunale verifichi inoltre la compatibilità del PUG con eventuali prescrizioni (anche contenute in regolamenti comunali vigenti) che hanno ripercussioni di natura urbanistica (si ricorda a titolo di esempio quanto disposto dall' articolo 63 del vigente Regolamento Comunale di Igiene). In linea generale si ritiene sempre da preferirsi l' adeguamento del PUG allo strumento urbanistico più favorevole alla tutela e promozione della salute. Nel merito si rimette comunque doverosamente alle valutazioni e determinazioni degli enti territoriali competenti e del CUM.

Si fa presente che per particolari situazioni come canili o pensioni per animali dovrebbe essere considerato anche l'impatto da rumore.



Per quanto attiene l'articolo 63 del Regolamento di Igiene potrebbe essere opportuna una sua modifica che consenta in alcuni casi specifici e limitati delle deroghe ai principi generali e condivisibili dello stesso (ad esempio in presenza di un allevamento costituito da pochi esemplari di gatti potrebbe essere espressa una deroga anche in relazione a una eventuale valutazione sanitaria ed ambientale).

Distinti saluti

Firmato digitalmente da:

Maria Scurti

Responsabile procedimento:  
Maria Scurti